



Decisione n. 29 del 22 giugno 2022

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - (202215425)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota trasmessa via pec in data 01/06/22 ed acquisita da questo Ufficio al protocollo n. 907 del 03/06/2022, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego espresso dal Centro per l'Impiego di (OMISSIS) con nota prot. 0169037/22 del 02/05/22, nonché dalla Asl di (OMISSIS), con nota prot. n. 0051409/22 del 06/05/22, alla propria richiesta di accesso volta ad ottenere la documentazione concernente la verifica del possesso della qualifica di "Autisti taxi, conduttori di automobili, furgoni e autoveicoli" dei partecipanti alla selezione pubblica, indetta dalla ASL di (OMISSIS), per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 6 Operatori Tecnici, cat. B (servizio autisti Azienda);

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RILEVATO inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Centro per l'Impiego di (OMISSIS), nonché alla Asl di (OMISSIS);

VISTA la citata nota prot. n. 0169037/22 del 02/05/22, con la quale il Centro per l'Impiego di (OMISSIS) ha negato l'accesso chiarendo che, il Sig. (OMISSIS) non vanta un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Nel caso di specie, infatti, lo stesso risulta escluso dalla graduatoria *de quo* in quanto occupato, e quindi non iscritto negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo: tale iscrizione risulta essere presupposto di partecipazione alla selezione di che trattasi, come espressamente riportato nell'art. 1 dell'apposito bando;

CONSIDERATO che la nota appena richiamata è stata notificata *al solo* istante e non anche alla Asl di (OMISSIS) la quale, con nota prot. 0051409/22 del 06/05/22, ha chiarito che, nel caso di specie, l'accesso agli atti della procedura selettiva di interesse è di competenza del Centro per l'Impiego di (OMISSIS) che ha gestito la procedura stessa;



ACCERTATO che il bando per la selezione pubblica indetto dalla Asl di (OMISSIS) è destinato ai soli iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo in possesso, tra l'altro, della qualifica di "Autisti taxi, conduttori di automobili, furgoni e autoveicoli";

CONSIDERATO che l'istante risulta escluso dalla graduatoria *de quo* in quanto occupato, e quindi non iscritto negli elenchi sopra richiamati;

RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, che non sussiste in capo all'istante un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, come espressamente prescritto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentata dal Sig. (OMISSIS), volto ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è rigettata;
- la presente Decisione è comunicata all'istante e al CPI di (OMISSIS).

**Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.